

# INFN e licenze software

**21 gennaio 2025**

# Il Trasferimento Tecnologico

Per portare I risultati della Ricerca fuori dai  
Laboratori a beneficio della Società'

- ❖ Attribuendo la corretta paternità' alle idee
- ❖ Restituendo valore al mondo della Ricerca



# Cosa fa (e cosa non fa) il Trasferimento Tecnologico

INFN genera **conoscenza** e la condivide con

- La comunità scientifica
- La società
- **Entità economiche che sfruttano per i loro fini la conoscenza acquisita**

**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO** = insieme di regole e procedure del mercato della conoscenza generata da organizzazioni accademiche

**non è la ricerca applicata**

# In quali occasioni INFN interagisce con le entità economiche



INFN paga l'entità economica  
(acquisti, procurement)



I costi sono condivisi (ricerca  
collaborativa)



L'entità economica paga INFN  
(servizi in conto terzi,  
acquisizione di licenze)

Le strutture che si occupano di TT hanno il compito di gestire le interazioni tra la conoscenza generata dall'ente e le organizzazioni che la sfruttano economicamente

Management  
Linee di indirizzo, controllo


CNTT

Rete scientifica  
Scouting, supporto locale

Referenti TT

Servizio TT

Amministrazione  
Gestione operativa, servizi alla rete



# Gli strumenti: I regolamenti



Disciplinare TT (dal 2015,  
revisione 2024)



Disciplinare Spin-off  
(dal 2017)

# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

## Art 2: Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare regola i Diritti di Proprietà Intellettuale sui **Risultati della Ricerca** condotta dall'INFN, nonché gli strumenti contrattuali, per la tutela, sviluppo, gestione, promozione e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN e per la regolamentazione dei corrispondenti rapporti con soggetti pubblici e privati.

- **“Risultati della Ricerca”**: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dal *Personale di Ricerca* nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca dell'INFN
- **“Attività di Ricerca”**: qualunque attività realizzata dal Personale di Ricerca utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'INFN stesso che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di uno o più Beni Immateriali

# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

- **Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale**

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali, realizzati o comunque conseguiti nello svolgimento dell'Attività di Ricerca, spettano all'INFN, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fatti salvi eventuali diritti di terzi.

- **Art. 7 - Obbligo di riservatezza**

1. Il Personale di Ricerca è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'INFN e dei Terzi in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali, impiegando a tal fine ogni mezzo idoneo e attuando ogni sforzo ragionevolmente necessario.

2. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione per:

- a) dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione e diffusione non leda diritti o interessi dell'INFN ovvero che siano liberamente accessibili ad opera di soggetti terzi;
- b) dati, notizie, informazioni e conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione.



# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

- **Art. 23 - Licenze**

1. L'INFN può concedere in licenza a terzi il diritto di sfruttamento economico dei Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dall'Attività di Ricerca.

2. Il contratto di licenza deve prevedere:

a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;

b) la durata della licenza;

c) il corrispettivo, che può consistere in una quota una tantum e/o in royalty rapportate al volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;

d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'INFN di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;

e) la possibilità o esclusione di sub-licenza.

## Executive summary

Il presente documento propone l'adozione di alcune linee guida per la gestione del diritto d'autore applicato al software sviluppato nel contesto delle attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INFN. La proposta vuole contribuire a facilitare sia la condivisione delle informazioni insita nelle collaborazioni scientifiche, sia la realizzazione delle attività di terza missione dell'Istituto, relative al trasferimento di conoscenza e di tecnologia verso la società.

A tal fine vengono suggerite le seguenti raccomandazioni principali:

- Indicare la titolarità del diritto d'autore (*copyright*) in ogni opera software sviluppata nel contesto delle attività dell'Istituto e che venga distribuita pubblicamente.
- Adottare di default la licenza *European Union Public License* (EURL) o, in subordine, la licenza *General Public License* (GPL) per le stesse opere.

Vengono suggerite inoltre alcune raccomandazioni ulteriori:

- Istituire un inventario dei prodotti software sviluppati nell'INFN per aumentare la visibilità del software prodotto.
- Prevedere l'assegnazione di un *Digital Object Identifier* (DOI) anche ai prodotti software.

Al fine di aumentarne l'efficacia, le linee guida qui presentate dovrebbero essere adottate ufficialmente dalla dirigenza dell'Istituto e portate a conoscenza del personale.

# Quale diritto d'autore per il software INFN?

*Francesco Giacomini, Lorenza Paolucci*

*10 marzo 2016*

## • 3.2 Licenza

Nel caso dell'INFN, la scelta di una licenza di utilizzo da applicare a un prodotto software deve perseguire contemporaneamente due obiettivi principali:

1. Favorire la condivisione del software per motivi di ricerca scientifica e tecnologica.
2. Favorire il trasferimento di conoscenza e di tecnologia verso la società. Questo obiettivo può assumere due connotazioni diverse:
  - a. Massimizzazione della diffusione di quanto prodotto dall'INFN alla società, in linea con quanto richiesto con enfasi agli enti di ricerca da molte istituzioni sia nazionali sia sovranazionali.
  - b. Valorizzazione economica, sia grazie ad accordi con aziende private sia mediante creazione d'impresa.

Gli obiettivi 1 e 2.a impongono una licenza di tipo *open-source* che consenta l'utilizzo libero del prodotto licenziato.

L'obiettivo 2.b suggerisce che la licenza di tipo open-source sia più specificatamente di tipo *copyleft*, così che il licenziatario sia obbligato ad adottare a sua volta una licenza *copyleft* per i prodotti derivati, a meno che non negozi con l'INFN una **licenza alternativa** più adatta al suo modello di business.

# *dual licensing*

- Quest'ultimo schema è conosciuto come *dual licensing* e prevede che il software venga rilasciato con due licenze, una *copyleft* e una commerciale. Grazie a questa doppia licenza, chi sia interessato all'uso del software ma non abbia intenzione di adottare la licenza *copyleft* per i propri prodotti ha la possibilità di acquisire la licenza d'uso commerciale.
- Tra le licenze di tipo *copyleft*, la *General Public License* (GPL) è certamente la più nota. Proposta dalla Free Software Foundation, la sua diffusissima adozione la rende una scelta non controversa, eventualmente nella sua forma meno vincolante di *Lesser General Public License* (LGPL)
- Una licenza di tipo *copyleft* alternativa è costituita dalla *European Union Public License* (EUPL)<sup>8</sup>. Proposta dalla Commissione Europea, è compatibile sia con la normativa della stessa Unione Europea sia con le legislazioni nazionali degli altri Paesi dell'Unione e disponibile nelle rispettive lingue. Rispetto alla GPL permette inoltre una maggiore flessibilità nella scelta della licenza per i prodotti derivati, sempre però nell'ambito delle licenze *copyleft*
- **Raccomandazione:** rilasciare il software prodotto dall'INFN con licenza *copyleft* (EUPL o, in subordine, GPL). In caso di richiesta si potrà valutare la possibilità di adottare una ulteriore licenza, negoziandola con il richiedente